

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'ENTE
ECCLESIASTICO "F. MIULLI" DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
PER LA CLINICIZZAZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE**

L'Università degli Studi di Bari (C.F. n.ro 80002170720) nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Professor Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952,

E

l'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA) (C.F./P.I. 00574290722) di seguito denominato semplicemente Ente Ecclesiastico, rappresentato dal Governatore S.E. Mons. Mario Paciello, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26 ottobre 1937,

PREMESSO

1. che la presente convenzione viene stipulata nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico-scientifica già in atto tra l'Università e l'Ente Ecclesiastico, che vedono quest'ultimo a tutt'oggi individuato come sede di formazione, sia nel protocollo d'intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la formazione specialistica, sia nel protocollo d'intesa per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, entrambi stipulati in data 22.07.2008;
2. che l'Università e l'Ente Ecclesiastico intendono promuovere il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche attraverso la formulazione e lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica nel campo della chirurgia maxillo-facciale;
3. che le parti reputano importante assicurare nuovo impulso alla collaborazione in atto mediante l'instaurazione di rapporti di consultazione periodica, con lo scopo di

[Handwritten signature]



- individuare, di volta in volta, le concrete azioni ed attività da realizzarsi in campo chirurgico presso l'Ente Ecclesiastico, nonché per la costante verifica dei risultati conseguiti;
4. che l'Ente Ecclesiastico, nel proprio piano di sviluppo e di qualificazione scientifica considera primaria l'esigenza del miglioramento continuo e del potenziamento delle attività chirurgiche d'elezione e ad alto contenuto tecnologico.
 5. che nonostante sia stata prevista nel piano di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 379 del 2/3 febbraio 1999, e nel protocollo tra Regione ed Università per l'assistenza, stipulato il 12.3.2003, una struttura di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Azienda di riferimento Ospedaliero-Universitaria Policlinico, la stessa non è stata a tutt'oggi attivata;
 - che la stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, su espressa richiesta del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.9.2008, ha comunicato, con nota prot. n. 65509 DG del 2.10.2008, che "...l'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale potrà essere operativa, a regime, non prima del 31.10.2010;
 - che, nel contempo, il Governatore dell'Ente Ecclesiastico "F.Miulli" di Acquaviva delle Fonti, ha manifestato, con nota del 25.10.2008, la disponibilità ad affidare all'Università la direzione e gestione dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale, confermata, peraltro, nel nuovo piano regionale della salute;
 - che, pertanto, si rende necessario ed indifferibile potersi avvalere della disponibilità manifestata dall'Ente Ecclesiastico, al precipuo fine di mantenere in vita, nel rispetto dei requisiti previsti per legge, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale e consentire al Prof. Cortelazzi, ordinario del relativo settore scientifico disciplinare, di svolgere adeguatamente la propria attività istituzionale,

- comprensiva dei tre aspetti (didattica, ricerca ed assistenza), inscindibilmente connessi e compenetrati fra loro;
- visto il D.L.gs 517/99 ed in particolare l'art. 2, cc. IV e V, e gli artt. 5 e 6;
 - visto l'art. 4, c. IV del DPCM 24.5.2001;
 - visto il D.L.gs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - vista la nota prot. n° 107301 III/14 del 15.12.2008, con cui è stata informata la Regione Puglia dell'iniziativa di cui al presente atto;
6. che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 31.10.2008 e del 28.10.2008, hanno approvato la proposta di clinicizzazione di che trattasi, su conforme parere del competente Consiglio di Facoltà, reso nella seduta del 6.10.2008

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Per l'attività di assistenza e cura, pregiudiziale e strumentale rispetto all'attività istituzionale di didattica e di ricerca, l'Ente Ecclesiastico mette a disposizione dell'Università l'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale sita presso il nuovo Ospedale "F. Miulli", con n.2.0. posti letto.

La Direzione della suddetta U.O.C. (reparto di degenza, ambulatori, laboratori, attrezzature didattico-scientifiche) viene affidata al prof. Roberto Cortelazzi, nella sua qualità di professore ordinario del Settore Scientifico-disciplinare Med/29 Chirurgia Maxillo-Facciale.

La gestione assistenziale, ai fini ospedalieri, è assunta dall'Ente Ecclesiastico, il quale garantisce i servizi di base, i presidi chirurgici e farmaceutici, gli strumenti clinici e didattici, le consulenze specialistiche e garantisce di assolvere ad ogni suo



incombente per la presenza di personale nella misura richiesta dalle leggi vigenti sulla assistenza ospedaliera, cui dovrà farsi riferimento per quanto attiene la struttura, l'organizzazione, la disciplina e la responsabilità

Art.3

All'attività assistenziale prestata dal docente universitario si applicano, ove compatibili, gli stessi particolari istituti normativi e contrattuali relativi alla medesima attività svolta dal personale dell'Ente Ecclesiastico di pari funzioni ed anzianità.

Al Prof. Cortelazzi sono riconosciuti, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, ed al trattamento economico erogato dall'Università:

- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all'incarico primario;
- c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

I compensi comunque dovuti al responsabile universitario sono dall'Ente Ecclesiastico trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione al proprio docente.

Art.4

Per studi e ricerche nel settore della Chirurgia Maxillo-Facciale, l'Università e l'Ente Ecclesiastico collaboreranno tra loro e si integreranno opportunamente. A tal fine, all'inizio di ogni anno accademico, l'Ente Ecclesiastico valuterà l'opportunità di stanziare fondi per la realizzazione di ricerche correnti o finalizzate congiunte Università/Ente Ecclesiastico. Eventuali lavori scientifici,

frutto della citata collaborazione, porteranno la duplice intestazione Università/Ente Ecclesiastico. L'Università potrà, comunque, utilizzare la casistica clinica rinveniente dalla presente convenzione per lavori scientifici da pubblicarsi a sue cure e spese.

Art.5

Per tutto quanto concerne l'attività formativa svolta dagli studenti e dai medici specializzandi presso le strutture assistenziali dell'Ente Ecclesiastico, si fa espresso rinvio alla normativa in materia ed ai protocolli d'intesa tra Regione ed Università stipulati il 22.7.2008.

Art.6

Le eventuali controversie tra l'Ente Ecclesiastico e l'Università degli Studi di Bari, rinvenienti dall'applicazione del presente atto, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall'Ente Ecclesiastico e dall'Università di Bari, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto.

Art.7

Per tutto quanto non previsto e regolamentato nella presente convenzione, si farà riferimento al D.L.gs 517/99, al DPCM 24 maggio 2001 ed al D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.8

La presente convenzione ha durata biennale (a partire dalla data di sottoscrizione) e si intende rinnovata tacitamente (di anno in anno), salvo disdetta fatta pervenire da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art.9



Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Acquaviva delle Fonti/Bari 12 GEN 2009

IL GOVERNATORE

IL RETTORE

(Mons. Mario PACIELLO - Vescovo)

(Prof. Corrado PETROCELLI)

+ *Mario Pacello*



Corrado Petrocelli